

A tutti gli iscritti

Si comunica che, con l'entrata in vigore della riforma sul processo esecutivo, è stato modificato anche l'art. 179 ter disp. att. c.p.c. In particolare è previsto che il Professionista delegato alle operazioni di vendita sia scelto tra coloro i quali risultano iscritti nell'elenco e che per potervi far parte è necessario essere in possesso, anche alternativamente, dei seguenti requisiti:

1) Aver svolto nel quinquennio precedente non meno di 10 (dieci) incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal Giudice dell'Esecuzione.

2) Essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015.

3) Aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale Notarile, ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1 lettera s9, della legge 31.12.2012 n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da Università pubbliche o private.

L'elenco, di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c., è ora tenuto dal Presidente del Tribunale ed è controllato da un Comitato formato dal Presidente del Tribunale (o da un suo delegato), dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari e da un Professionista iscritto all'Albo, designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

A tale proposito si comunica che il Consiglio, con delibera del 13.02.2023, ha incaricato l'avv. Paolo Marchetti Felici Giunchi di far parte del Comitato di vigilanza.

Si ricorda che coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale inviando la documentazione al seguente indirizzo pec: prot.tribunale.pesaro@giustiziacert.it

Oltre ai titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica, sopra indicati, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

A) Certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

B) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;

C) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel Circondario del Tribunale;

D) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine professionale;

Il Comitato di vigilanza deciderà sulle domande di iscrizione e provvederà alla revisione dell'elenco ogni tre anni.